

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2024

E

CENTRO STUDI ANTONIO BALLETTTO APS (di seguito anche “Centro Studi”), Codice Fiscale 95116940107, con sede legale in Genova, Via Roma 1/10, 16121, presso lo Studio Bozzo, e-mail: csa-balletto@gmail.com, legalmente rappresentato dal Dott. Edgardo Loewy, nato a Genova il 18.10.1938, autorizzato alla stipula della presente convenzione dalla delibera del Consiglio Direttivo del Centro Studi del 24.09.2024.

PREMESSO CHE

a) Il Centro Studi è nato con la denominazione di Associazione “Agorà”, costituita per iniziativa di Antonio Balletto a Genova il 31.01.2008 con atto Notaio Edmondo Ansaldo, ed ha assunto la denominazione attuale, dopo il decesso del fondatore, nell'assemblea dell'Associazione riunitasi il 19.01.2009.

È stato riconosciuto come Associazione di Promozione Sociale (APS) con nuovo statuto e iscrizione nel Registro regionale delle APS in base al decreto 31.03.2021 n. 1955 della Regione Liguria.

b) Il Centro Studi, proseguendo l'assidua, profonda e lungimirante operosità di impegno civico e culturale del suo fondatore, ha avviato e consolidato nel tempo un'articolata rete di attività socio-educative. Promuove incontri di studio, seminari e corsi di alta formazione, cicli di incontri dedicati soprattutto al dialogo interreligioso e interculturale e alle questioni dell'etica più urgenti rispetto a società sempre più complesse, plurali ma anche divise e disorientate. Il Centro Studi si prefigge altresì di affrontare queste ed altre tematiche di rilevanza culturale e sociale, organizzando attività quali mostre, incontri, conferenze e progetti educativi coinvolgenti la cittadinanza nel senso più ampio e la popolazione studentesca in particolare.

c) Il Centro Studi ha affermato la sua presenza nel panorama culturale e sociale italiano organizzando eventi di particolare rilievo scientifico, per i quali è consultabile, per ogni informazione, il sito web ufficiale del Centro Studi, reperibile al seguente indirizzo, e costantemente aggiornato: <https://www.centrostudiantonioballetto.it/>.

d) Il Centro Studi ha potuto svolgere e sviluppare le sue iniziative in questi anni cooperando in modo proficuo con gli enti locali competenti (Regione, Provincie, Comuni) nonché con altri enti, centri, fondazioni e associazioni culturali operanti a Genova e nel territorio ligure.

e) Il Centro Studi mette a disposizione della comunità scientifica, degli studenti e studiosi, il fondo librario "Antonio Balletto", un'imponente raccolta di circa 26.000 volumi prevalentemente di contenuto filosofico-religioso, ma anche letterario, artistico, storico e sociologico. La

biblioteca rappresenta un'importante risorsa per studi, incontri e discussioni aperte su temi culturali, religiosi ed etici. Nel 2009 il Centro Studi ha donato tale fondo librario alla Biblioteca Civica "Simonetta Comanedi" di Albenga, promovendo e curando la sua catalogazione nel sistema bibliotecario nazionale, in modo da far conoscere online tutta la sua consistenza. In questa sede di Albenga si sono svolti tirocini, giornate di studio, corsi seminari nonch  presentazioni di pubblicazioni legate alle attivit  svolte. La sede   aperta ad ulteriori iniziative.

F) L'Universit  degli Studi di Genova partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonch  con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

CONSIDERATO CHE

a) L'Universit  degli Studi di Genova riconosce l'importanza di promuovere attivamente un dialogo capace di coinvolgere e di mettere in relazione la comunit  accademica, sia docente che studentesca ed altres  amministrativa, con le realt  culturali operanti nella citt . Ci  rende particolarmente urgente il ripensare le attivit  di terza missione, per creare sinergie dinamiche coinvolgenti non solo l'Universit  ma anche le succitate istituzioni culturali, prestando un'attenzione particolare ai temi che tanto l'Universit  quanto queste istituzioni, in particolare il Centro Studi, sentono profondamente condivisi e propri, al fine

di sottolineare la consonanza tra i due enti coinvolti. Tale consonanza costituisce un fondamento solido per potenziare scambi interculturali significativi e promuovere iniziative comuni capaci di riflettere i valori e gli obiettivi condivisi.

**TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Quanto sopra ‘premessso’ e ‘considerato’ costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell’attività culturale, sociale, didattica e di ricerca.

a) La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione sinergica tra le due Parti per l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali, artistiche e didattiche. Tali iniziative includeranno, ma non si limiteranno a:

- Creazione di una rete interdisciplinare di ricerca per approfondire le tematiche di comune interesse;
- Incontri e conferenze con esperti;
- Mostre tematiche;
- Laboratori e seminari formativi;
- Pubblicazioni;
- Presentazioni di nuove pubblicazioni;

- Realizzazione di corsi, lezioni e workshop;
- Organizzazione e partecipazione a conferenze di rilevanza nazionale e internazionale;
- Sviluppo e implementazione di progetti di ricerca che uniscano le competenze e le risorse delle due Istituzioni;
- Trascrizione di testi, appunti manoscritti e registrazioni di lezioni e conferenze di Antonio Balletto, in vista di scrittura di tesi di laurea e ricerche.

b) Nel raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le Parti possono discutere e definire periodicamente un insieme di programmi congiunti e attuarli con un impegno definito insieme.

2. Tutti gli oneri a carico delle Parti e le rispettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determinati negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati da ciascuna "Parte" al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Genova sono la Prof.ssa Maria Federica Petraccia e la Prof.ssa Elisabetta Colagrossi.

Per il Centro Studi sono il Prof. Alberto Beniscelli e il Prof. Gerardo Cunico.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e il Centro Studi, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte,

partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti

delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per il Centro Studi Antonio Balletto APS

Il Presidente

Dott. Edgardo Loewy